

# DIRITTO E GIURISPRUDENZA

RASSEGNA DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA CIVILE  
DELLA CORTE DI NAPOLI E DELLE CORTI MERIDIONALI

## COMITATO DIRETTIVO

ERRICO AVITABILE, Prima Pres. della C. App. di Napoli - ENRICO CORTE-  
SANI, Pres. del Trib. di Napoli - GIOVANNI STILE, Pres. Sez. Cass. - ALFONSO  
VIGORITA, Proc. della Rep. del Trib. di Napoli - GIOVANNI CAMMAROTA,  
GUIDO CAPOZZI, GIOVANNI PERRELLA, Pres. di Sez. del Trib. di Napoli -  
VIRGILIO ANDRIOLI, RENATO SCOGNAMIGLIO, Ord.ri nell'Università di  
Roma - GIUSEPPE AULETTA, Ord. nell'Università di Catania - RAFFAELE  
CICALA, UGO MAJELLO, GUSTAVO MINERVINI, Ord.ri nell'Università di  
Napoli - ANTONIO VENDITTI, Ord. nell'Istituto Universitario Navale di Na-  
pali - VINCENZO BUONOCORTE, Ord. nell'Università di Perugia - GUIDO  
BELMONTE, EDGARDO BORSELLI, RICCARDO CAPOBIANCO, GIUSEPPE  
COFANO, Avv. in Napoli.

## DIRETTORI

F. SANTORO - PASSARELLI  
Ordinario nell'Università di Roma

ANTONIO GUARINO  
Ord. nell'Università di Napoli

## CONDIRETTORI

PIETRO PERLINGIERI  
Ord. nell'Univ. di Camerino

NICOLA PROTO PISANI  
Ass. Ord. nell'Univ. di Napoli

ANNO 87 - SERIE III  
VOL. XXVIII (1972)

CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE  
NAPOLI

nel 500; U. MAJELLO, *Precauzioni e difetta di paternità nelle azioni di filiazione legittima*; G. MARCHELLO, *Razionalità pratica e legittimazione dei valori*; F. MAZZARELLA, *Passata e presente della Cassazione*; D. MIANI, *Esperienza di didattica universitaria*; G. A. MICHELLI, *Giudice speciale e giudice ordinario in materia tributaria (A proposito del progetto per la riforma del contenzioso tributario)*; E. MINOLA, *L'entrata in vigore della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere*; L. MONTESANO, *La funzione giurisdizionale nella Repubblica italiana e alcuni « eccessi di potere giurisdizionale » nei confronti di organi « legislativi » ed « esecutivi »*; A. NASI, *Autonomia e unità nel processo di denuncia di danno temuto*; P. PAGLIAZZI, *Fatti ed interpretazioni, relativi all'attività della Banca*; G. PERA, *Le sentenze della Corte costituzionale sulla recezione in legge degli accordi interconfederati per i licenziamenti*; R. PROVINCIALI, *Incostituzionalità dell'art. 147 ca. 2°, legge fallimentare*; A. PROTO PISANI, *Appunti sul litiscansarzia facoltativa*; C. PUNZI, *Diritto di difesa ed estinzioni del processo*; R. QUADRI, *Diritti dell'uomo e principio del non intervento*; F. RAMACCI, *Notazioni in margine alla questione di costituzionalità degli artt. 527-529 c.p.*; A. RAVA', *Revisiane del Concordata Lateranense a revisiane costituzionale? Appunti su una proposta di modificazione degli artt. 7 e 8 della Costituzione*; F. E. RICCI, *Garanzie costituzionali del processo civile nel diritto francese*; G. SABATINI, *Attività di prevenzione e attività di repressione della polizia*; S. SATTA, *Di alcuni profili del procedimento per ingiunzione*; L. SORDELLI, *I c. d. procedimenti cautelari per marchi ed invenzioni: descrizione e sequestro*; M. TALAMANCA, *L'aggettiva dell'azione di Apollodora contro Farmiane. Contributi alla storia di Demastene, artt. 36 e 45*; G. TARZIA, *Il valore della causa e l'appellabilità della sentenza*; N. TROCKER, *Un precedente storico italiano del controllo di costituzionalità delle leggi: il corpa degli efori*; R. VACCARELLA, *Riflessi pratici della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 622 c.p.c.*; M. VELLANI, *Sulla cancellazione delle ipoteche pasteriarie al pignoramento*; G. VEROE, *L'accadimento tipico, la valutazione giudiziale e l'art. 621 c.p.c.*; G. ZANCARI, *Considerazioni sulla repressione della condotta anti sindacale dell'imprenditore (art. 28 della l. 20 maggio 1970, n. 300)*.

[P. PER.]

#### RECENSIONI E SEGNALAZIONI

CAPPELLATTI M., *Giustizia e società*, n. 11 di « Diritto e cultura moderna », Milano, Edizioni di Comunità, 1972, pp. 391.

Si tratta di una raccolta ordinata e coerente di scritti recenti, in cui l'autore, con caraggia, sensibilità sociale e impegno morale pari all'acuta intelligenza, affronta problemi essenziali del processo civile, denunciando le gravi carenze del vigente sistema italiano e le ancora più gravi deficienze di iniziativa, di fantasia, forse di buona volontà, del « legislatore » che dovrebbe riformarlo. Cinque sezioni per quindici saggi, tutti da leggere e da meditare: giustizia civile e valori sociali, giustizia civile ed esigenze di riforma, giustizia e povertà, giustizia e lavoro, giustizia e libertà. [A. G.]

VISCO A. e TERZAGO G., *Il camdaminia nella prassi giudiziaria e nella revisiane critica*, II. Casi clinici, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 641.

Questo volume di casi clinici, nutritissimo e utilissimo, è, purtroppo, l'ultima fatica cui ha posto mano, nella sua vita operosa, Antonio Visco, recentemente scomparso in

tarda età ed in ancor giovanile vigore. Avveduto nel senso migliore della parola, Visco « vedeva » le questioni, al di là di ogni complicazione processuale, nella loro schematicità essenziale, e le aggrediva con acume pari alla competenza, in una atile espositiva limpida, scarsevole, quasi familiare, che trascinava il lettore, anche il più alieno, all'interesse e alla partecipazione critica. Peccato che anche questo validissimo ramo di una vecchia querela sempre più isolata, quella degli avvocati scrittori, sia caduto. Peccato che i giovani studiosi sentano sempre meno l'assilla e la dignità dello studio del diritto nei suoi mille risvolti pratici. Triste non è che si muoia, ma che si assattigli una schiera, senza che nuove forze vengano a integrarla. [A. G.]

PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Jovene, 1972, pp. 551, L. 5.800. Pubblicazioni della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino. Lezioni raccolte da Pietro Perlingieri, n. 3.

Il problema della persona umana, alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, è affrontato, con sensibilità per gli aspetti socio-politici, nella prospettiva costituzionale e comparatistica. Il tentativo è di superare l'impostazione tradizionale che rinvia in tutti della persona umana in fattispecie tipiche escludendo la presenza di una clausola generale che, garantendo il pieno sviluppo della persona, consideri questo valore primario da realizzare anche nelle ipotesi non previste dalla legge. Il lavoro scaturisce dall'insegnamento. La collaborazione di Enea Capizzano per la parte di prevalente interesse industrialistico (diritto al nome, diritto all'immagine ecc.) e degli altri studiosi che hanno approfondito temi specifici caratterizza anche nella metodologia l'opera, destinata a costituire un moderno ed utile contributo. [P. St.]

GRANDI M., *Studi sul diritto del lavoro inglese e nordamericano*, Milano, Giuffrè, 1970, pp. VIII-351.

1. — Nelle attuali prospettive del diritto comparato, che si risolve altresì, se non esclusivamente, nella conoscenza degli ordinamenti stranieri, l'interesse della dottrina si sposta principalmente, *et pour cause*, nello studio del diritto privato dei paesi di *common law*.

Mancava, tuttavia, un'indagine di un certo respiro sul diritto inglese e nordamericano del lavoro; ed a colmare tale lacuna appare ora e va accolta con soddisfazione l'interessante monografia del Grandi. La quale, seppure non pretende di fornire un'immagine esauriente di questi ordinamenti, offre tuttavia un notevole e stimolante contributo alla studio di taluni problemi di singolare rilievo: come « legislazione sui minimi salariali », « responsabilità per fatto illecito », « sciopero », « risoluzione delle controversie », « arbitrato », « contrattazione collettiva », ecc...

L'indagine si sviluppa sui singoli punti, affrontando separatamente e nell'ordine la considerazione del diritto inglese e di quello nordamericano, al di fuori di una linea unitaria e di raffronto tra tali ordinamenti. Ma propone innegabilmente significativi elementi e spunti per una implicita comparazione, che il lettore avveduto potrà per suo conto esplicitare tra gli indirizzi e criteri di regolamentazione della materia, accolti nei paesi di *common law* e quelli seguiti dal diritto italiano.

2. — Riguarda all'ordinamento inglese, l'autore prende in considerazione la « legislazione sui minimi salariali »; « la tutela dello sciopero » e « i sistemi di risoluzione delle controversie del lavoro ». Senza tre momenti fondamentali del sistema del diritto inglese del lavoro, che per lunga tempo hanno resistito alle pretese di riforma, sulle quali, pur ricomparse urgenti, ha finito con il prevalere il tradizionale conservatorismo del sistema di *common law*. Un'affermazione, quest'ultima, che risulta tuttavia superata